



COMUNE DI FRATTA TODINA

Provincia di Perugia

Numero Registro Generale 4 del 02-02-2021

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INTRODUZIONE ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 14.02.2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle-arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto pervenire all'Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto:

“SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE “, con la quale la stessa Presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Rilevato che:

l'art. 1 del D.P.C.M 14.01.2021:

- al comma 3, consente dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, spostamenti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- al comma 10 lett. gg) prevede, dopo le ore 18.00, il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- al comma 10 lett. ff) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- al comma 10 lett. f) sospende tra l'altro l'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come ribadito anche dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;
- l'art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), stabilendo, tra l'altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato decreto, ad eccezione di quelle dell'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose;

Rilevato altresì che:

- l'art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35 e ss.mm.ii., elenca tra le misure adottabili la *“chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici”*;
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di *“disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;
- l'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. 14.01.2021, testualmente recita *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al*

pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

- l'art. 13 del D.P.C.M. 14.01.2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

Valutato che:

- il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico incoraggia momenti di aggregazione nonostante i divieti già imposti;
- presso i distributori automatici sfugge il controllo circa l'osservanza, da parte degli avventori, dei divieti di assembramento, dell'uso dei detergenti ecc., per la natura stessa dell'esercizio che non garantisce un sistematico controllo da parte dei titolari o loro dipendenti;
- opportuno limitare le presenze nei negozi alimentari, presso i quali è consentito recarsi per l'approvvigionamento senza alcuna limitazione, se non quelle di osservanza dei protocolli/linee guida di riferimento imposte alle attività commerciali;
- l'utilizzo di aree gioco e lo svolgimento di attività di gruppo, nei parchi ed aree verdi, facilita la veicolazione del virus e tra questi quello del coronavirus;
- le aree in cui, è stato appurato, sono soliti aggregarsi maggiormente gruppi di persone, con rischio di contagio da Covid-19, per il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare in:

area verde di Via dello Sport compreso campo polivalente - area verde di Via Circonvallazione comprese le panchine situate tra l'incrocio con Via Tuderte e Via Roma - area verde di Palazzo Rivelloni - area verde di Via F.lli Rosselli - area verde di Via L. Einaudi - area verde presso circolo ACLI Stazione -;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente che in linea con le indicazioni della Presidente della Regione Umbria sia volto a contenere il contagio da Covid -19;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. R.G. 2/2021;

Per quanto sopra

ORDINA

dalla data odierna e fino al 14.02.2021:

- il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00);
- il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), per l'intera giornata;
- è fatto obbligo, per l'acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
- il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi;
- la chiusura al pubblico per l'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00), delle aree di seguito indicate:
 - area verde di Via dello Sport compreso campo polivalente - area verde di Via Circonvallazione comprese le panchine situate tra l'incrocio con Via Tuderte e Via Roma
 - area verde di Palazzo Rivelloni - area verde di Via F.lli Rosselli - area verde di Via L. Einaudi - area verde presso circolo ACLI Stazione;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori di bar, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all'interno che all'esterno dei suddetti esercizi o comunque di non renderli fruibili ad eventuali clienti;
- La presente annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. R.G. 2/2021;

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

SI RIBADISCE:

- il divieto di sospensione dell'attività dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;

SI RACCOMANDA:

ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della

temperatura corporea.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Fratta Todina e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Gianluca Coata

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg.interno.it;
- Regione Umbria – regione.giunta.umbria.it;
- Stazione dei Carabinieri di Monte Castello di Vibio;
- Alla Provincia di Perugia: provincia.perugia.umbria.it;
- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Todi;
- Ai titolari degli esercizi commerciali del territorio di qualsiasi tipologia;

Fratta Todina, 02-02-2021

IL SINDACO
GIANLUCA COATA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005